STDG/NM Det DG 299/2022



AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO DI CUI AGLI ARTT. 14 E 14 BIS DEL D.LGS. 150/2009

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto- legge 30 settembre 2003 n. 269, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito AIFA);

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: "Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco", modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze recante: "Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA)";

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'AIFA con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 (avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", e s.m.i., ed in particolare l'art. 14, rubricato "Organismo indipendente di valutazione della performance" (di seguito "OIV") e l'art. 14 *bis*, rubricato "Elenco, durata e requisiti dei componenti degli OIV";

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

Visto il D.P.R. 9 maggio 2016 n. 105, recante "Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della perfomance delle pubbliche amministrazioni", ed, in particolare, l'articolo 6, secondo il quale i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV della performance;

Visto il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6 agosto 2020, recante "Disciplina dell'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione";

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco n. 22 del 16 settembre 2019, con cui è stato nominato l'attuale Organismo indipendente di valutazione, a seguito di selezione pubblica;

Considerato che Organismo in carica scadrà in data 16 settembre 2022 e che è necessario provvedere alla nuova nomina ai sensi di legge attraverso apposito avviso pubblico di selezione;

Considerato che l'OIV dell'Agenzia è organo collegiale composto da tre membri;

DETERMINA

Art. 1

(indizione della procedura selettiva per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse finalizzata alla nomina dell'OIV)

1. È indetta una procedura selettiva per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse finalizzata alla nomina dell'OIV dell'Agenzia Italiana del Farmaco in forma collegiale di tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente.

- 2. L'incarico dei componenti dell'OIV, conferito in esito alla procedura di cui al presente avviso, avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico, e potrà essere rinnovato una sola volta, previa procedura selettiva pubblica e fermo restando l'obbligo per i componenti di procedere tempestivamente al rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del predetto decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, l'incarico conferito cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2 del citato decreto, ovvero in caso di decadenza o cancellazione o mancato rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale.
- 3. Il Presidente dell'OIV sarà individuato tra i candidati appartenenti alla fascia 3 del predetto Elenco, mentre i componenti saranno individuati tra i candidati appartenenti alle tre fasce dello stesso.
- 4. Alla proposta di candidatura (resa come da schema allegato A al presente avviso) deve essere allegato il proprio *curriculum vitae* accompagnato da una relazione nella quale sono riportate le esperienze maturate significative rispetto al ruolo che si vuole ricoprire. In particolare, deve essere illustrata, in maniera puntuale, l'attività svolta e l'esperienza maturata presso altre pubbliche amministrazioni in qualità di componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

Art. 2 (requisiti componenti OIV)

- 1. Alla selezione di cui al presente avviso, ai sensi di quanto previsto all'art. 7 decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine indicato al successivo art. 8, risultano iscritti da almeno sei mesi nell'Elenco nazionale degli OIV istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica.
- 2. I requisiti per la candidatura sono previsti dall'art. 2 del predetto decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, cui si rinvia.

Art. 3 (cause ostative alla nomina)

1. I componenti dell'OIV non possono essere nominati, ai sensi dell'art.14, comma 8 del D.Lgs. n. 150 del 2009, tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Art. 4 (cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi)

1. Fermi restando i divieti di nomina di cui al precedente articolo, non possono ricoprire l'incarico coloro che si trovino in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla Legge n. 190/2012, al D.Lgs. n. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore.

Art. 5 (esclusività del rapporto)

- 1. Per assumere l'incarico di componente dell'OIV i candidati devono rispettare i limiti relativi all'appartenenza a più di un OIV, come previsto dall'art. 8 dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020.
- 2. Il rispetto dei limiti deve essere oggetto di apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da rilasciarsi prima della nomina.

Art. 6 (nomina e durata dell'incarico)

- 1. L'incarico conferito ai componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione ha durata triennale ed è coerente con il termine di validità dell'iscrizione del candidato nell'Elenco nazionale.
- 2. L'incarico è eventualmente rinnovabile una sola volta, previa procedura selettiva pubblica, ai sensi dell'art. 14 *bis* del D.Lgs. 150/2009.

Art. 7 (compenso e indennità di presenza)

1. Per lo svolgimento dell'incarico di componente OIV è previsto un compenso annuo lordo di €. 7.690,22 per il Presidente e di €. 6.408,52 per gli altri componenti, oltre un'indennità di presenza per ogni seduta regolarmente effettuata e verbalizzata.

Art. 8 (modalità di presentazione della domanda di candidatura)

- 1. La domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (All. A) e la seguente documentazione, dovranno essere sottoscritte a pena di esclusione sotto la propria responsabilità e consapevolezza delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
- curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, recante le clausole di autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti;
- relazione di accompagnamento al curriculum vitae, dalla quale si evincano l'esperienza maturata presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private, negli ambiti individuati dal D.M. 6 agosto 2020 (misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel riskmanagement) ed eventuali incarichi svolti presso OIV/Nuclei interni di Valutazione (NIV);
- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà, da rendersi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa all' assenza di situazioni di cui agli articoli 3 e 4 (All. B).
- 2.La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata entro le ore 23.59 del 25 luglio 2022, esclusivamente in formato pdf, e trasmessa a mezzo PEC con unico invio, all'indirizzo: direzione.generale@pec.aifa.gov.it, indicando in oggetto "Manifestazione di interesse ai fini della nomina dell'Organismo indipendente di valutazione della performance presso l'Agenzia Italiana del Farmaco". In tal caso farà fede la data e l'ora in cui il messaggio di posta elettronica certificata recante la domanda di

candidatura e della documentazione allegata è stato consegnato nella predetta casella di destinazione, come risultante dalla ricevuta di consegna del certificatore.

- 3.L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di ritardata comunicazione delle domande oltre il termine stabilito per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o a eventi di forza maggiore.
- 4.Non saranno considerate valide le domande di partecipazione prive dei requisiti previsti dal presente avviso.

Art. 9 (verifica dei requisiti e valutazione delle candidature)

- 1.Le domande dei candidati saranno esaminate da un'apposita Commissione, nominata dal Direttore Generale, composta da tre membri, scelti tra i dirigenti di II fascia dell'Agenzia, per l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso e la valutazione delle relative esperienze e conoscenze.
- 2.Al termine di tale accertamento, la Commissione sottopone all'organo di indirizzo politico una rosa di candidati qualificati e idonei per la nomina.
- 3.Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature l'Amministrazione provvederà a richiedere al Dipartimento della Funzione pubblica, la visura dei partecipanti relativa all'effettiva iscrizione ed alla relativa anzianità oltre alla verifica della fascia professionale.
- 4.La Commissione, ove lo riterrà più opportuno, avrà facoltà di approfondire gli elementi sui quali basare le valutazioni anche mediante eventuali colloqui con i candidati ritenuti maggiormente idonei al conferimento dell'incarico.
- 5.La Commissione sottopone all'organo di indirizzo politico amministrativo una rosa di candidati qualificati per la nomina.
- 6.L'OIV è nominato con apposito atto dell'organo di indirizzo politico amministrativo.

Art. 10 (trattamento dei dati personali)

1.I dati personali forniti sono trattati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento alle disposizioni

del "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati)".

Art. 11 (responsabile del procedimento)

1.Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Stefania Cuccagna, Dirigente dell'Ufficio Controllo di Gestione, che opera quale Struttura Tecnica permanente per la misurazione della *performance*, di supporto all'OIV.

Art. 12 (comunicazioni e trasparenza)

- 1.Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul Portale della performance del Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito istituzionale dell'Amministrazione.
- 2. Le richieste di eventuali informazioni possono essere presentate esclusivamente a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo del precitato Responsabile del procedimento: s.cuccagna@aifa.gov.it entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal lunedì al venerdì antecedenti al termine essenziale fissato al precedente art. 8.
- 3. Le richieste di informazioni pervenute successivamente al dianzi detto termine di 5 (cinque giorni) non saranno prese in considerazione.
- 4. Il provvedimento di nomina, il curriculum professionale e il compenso dei componenti dell'OIV saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione, nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente/Personale/OIV, ai sensi della normativa vigente.

Art. 13 (avvertenze)

1. Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione alla procedura, nell'allegato *curriculum* formativo e professionale, nella relazione e nei modelli "A" e "B", hanno valore di "dichiarazioni sostitutive di certificazioni" ai sensi degli artt. 43 e 46 del D.P.R. 445/2000 e di "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà" ai sensi degli artt. 38 e 47 del citato D.P.R.

2. Ferme restando le conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le

dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi, qualora emerga da successivi

controlli la non veridicità del contenuto delle autocertificazioni rese dal candidato, egli

decade dalla partecipazione alla procedura e dall'eventuale nomina (art. 75 del citato

D.P.R.). Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultino non veritiere, non ne sarà

consentita la rettifica e il dichiarante decadrà dalla nomina e dai benefici eventualmente

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

3.Si procederà, inoltre, a denunciare penalmente il dichiarante ai sensi degli artt. 496 e 640

del Codice Penale e dell'articolo 76 Testo Unico in materia di documentazione

amministrativa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

4.L'Agenzia si riserva la facoltà di effettuare eventuali verifiche delle dichiarazioni rese,

mediante sorteggio.

Roma, lì 07/07/2022

Il Direttore Generale

Nicola Magrini

8